



TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
decreto per lo svolgimento di udienza
e
rideterminazione dell'orario di udienza

Il Giudice, delegato alla trattazione dell'udienza presidenziale del **16.01.2023**,

visto il **D.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022** in tema di "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata";

preliminarmente rilevato come, ai sensi dell'art. 35 c. II del succitato Decreto Legislativo sia previsto che: "2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, **le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonche' l'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione...**"

considerato che l'articolo 127-ter c.p.c., come introdotto dal succitato Decreto Legislativo preveda inoltre che "l'udienza, anche se precedentemente fissata, **può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni**, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite...", precisando come "...con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza **il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note..**";

considerato, inoltre, come ai sensi del succitato articolo sia altresì previsto che "Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato **il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza**, il giudice ordina che la causa **sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo**. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti";

considerato pertanto che, al fine di assicurare il proficuo svolgimento dell'udienza e tenuto conto dell'attuale emergenza sanitaria da COVID-19, anche alla luce dei decreti presidenziali succitati,



- tutti i procedimenti di **SEPARAZIONE CONSENSUALE** verranno celebrati mediante il deposito di note scritte da depositarsi nel fascicolo telematico sino a **CINQUE** giorni prima dell'udienza (termine da intendersi **perentorio**) e pertanto i difensori delle parti sono onerati a depositare.

→ unitamente alle note d'udienza,

→ altresì la **dichiarazione del coniuge rappresentato**, da raccogliersi secondo modalità tali



da garantirne la provenienza del documento dalla parte interessata (se del caso accompagnata da copia del documento di identità del coniuge), avente ad oggetto:

- a) **“la volontà di non volersi conciliare”;**
- b) **di rinunciare alla partecipazione all'udienza;**
- c) **la dichiarazione di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;**
- d) **di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per separazione consensuale;**

PRECISAZIONI CON RIGUARDO AI DIVORZI ED ALLE SEPARAZIONI GIUDIZIALI

Ritenuto inoltre che, **FERMO RESTANDO LA POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DELL'ISTITUTO DELLA TRATTAZIONE SCRITTA, COME DA ALLEGATO DECRETO, anche con riguardo alle SEPARAZIONI ed ai DIVORZI GIUDIZIALI**, su **ACCORDO** delle parti (qualora non sia già stata precedentemente disposta ed accettata), sia comunque necessario procedere ad una nuova calendarizzazione dell'orario di udienza;

considerato, pertanto, come, al fine di assicurare il proficuo svolgimento dell'udienza, sia necessario fissare degli orari di trattazione per ciascuna causa, al fine di evitare il sovraffollamento negli spazi antistanti l'aula di udienza (fermo restando, lo si ribadisce, la specifica modalità di trattazione come indicata nel successivo decreto allegato al presente, su **concorde** volontà delle parti in causa, come da disposizioni normative vigenti) e con invito **agli avvocati e alle parti ad osservare scrupolosamente gli orari stabiliti e ad evitare di portarsi nei luoghi del Tribunale prima o dopo gli orari stabiliti**, precisando sin da ora che le cause saranno richiamate in coda al termine dell'udienza ove i relativi orari non saranno rispettati;

considerato inoltre indispensabile che la Cancelleria trasmetta il presente provvedimento al personale di guardiana, affinché provveda:

- a) adottare tutte le misure idonee ad evitare l'assembramento delle persone;
- b) a curare che l'accesso sia consentito alle sole persone effettivamente interessate alla trattazione della causa;
- c) a curare che le parti interessate alla trattazione della causa entrino nel palazzo di giustizia solo quando è prossimo l'orario di inizio del relativo processo e sempre avendo cura che non siano creati assembramenti nei corridoi;
- d) a curare l'immediato allontanamento dall'aula e dal tribunale di ogni persona e dei difensori, al termine della trattazione della relativa causa.

dispone

che l'udienza sia celebrata nel modo sopra indicato **nell'aula collegiale**, con osservanza per le parti e per i difensori dei seguenti nuovi orari di trattazione delle cause, sostitutivi di quelli eventualmente precedentemente indicati:

SEPARAZIONI GIUDIZIALI

4039/2021: 09.15
2827/2022: 09.30
2829/2022: 09.45
2862/2022: 10.00
2871/2022: 10.15



2911/2022: 10.30
3360/2022: 10.45
3903/2022: 11.00

DIVORZI GIUDIZIALI

1457/2022: 11.15
2837/2022: 11.30
2861/2022: 11.45
2865/2022: 12.00
2884/2022: 12.15
2888/2022: 12.30

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Nocera Inferiore 09/12/2022

IL GIUDICE delegato
dott. Simone Iannone



DECRETO DI TRATTAZIONE SCRITTA ALTERNATIVO ALLA TRATTAZIONE IN PRESENZA per:

- **le cause consensuali in caso di trasformazione del rito da giudiziale a consensuale,**
- **per le separazioni ed i divorzi giudiziali (se concordemente richiesto);**



**TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA alternativa alla trattazione in presenza**

Il Giudice, in persona del dott. Simone Iannone, delegato alla trattazione dell'udienza presidenziale del 16.01.2023:

considerato come per la prossima udienza presidenziale precitata siano chiamati n. 25 procedimenti;

visto il *D.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022* in tema di "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata";

preliminarmente rilevato come, ai sensi dell'art. 35 c. II del succitato Decreto Legislativo sia previsto che: "2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, **le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonche' l'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione...**"

considerato che l'articolo 127-ter c.p.c., come introdotto dal succitato Decreto Legislativo preveda inoltre che "l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite...", precisando come "...con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note..";

considerato, inoltre, come ai sensi del succitato articolo sia altresì previsto che "Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti";



considerato, pertanto, come la partecipazione personale della parte, propria della prima udienza presidenziale, possa essere comunque garantita per il tramite:

- di una propria **dichiarazione di rinuncia** alla partecipazione all'udienza;
- della **propria dichiarazione circa la volontà di non conciliarsi (o di conciliarsi)**, raccolta secondo modalità tali da garantirne l'autenticità (ad esempio, autenticata dal difensore e munita di fotocopia fronte/retro del documento di identità);
- **la dichiarazione di essere a conoscenza delle norme processuali** che prevedono la partecipazione all'udienza;
- **le conclusioni a cui il coniuge si riporta;**

considerato, tuttavia, come la modalità di trattazione scritta, avuto riguardo alle **separazioni** ed ai **divorzi giudiziali**, debba essere **subordinata al consenso di entrambe le parti in causa** (come anche previsto dalle disposizioni normative in vigore a far data dal 01.01.2023) in assenza del quale la causa verrà trattata in presenza, secondo l'orario sopra stabilito;

considerato, pertanto, come detto consenso ben possa essere manifestato tramite il deposito, nel fascicolo telematico di causa, **sino a CINQUE giorni prima dell'udienza** (termine *ex lege PERENTORIO*)

→ **unitamente alle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza**, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

considerato, inoltre, come il **mancato deposito di una o entrambe le dichiarazioni comporterà lo svolgimento dell'udienza in presenza** e, per l'effetto, nelle forme ordinarie ed all'orario suindicato;

ritenuto, peraltro, come la modalità di trattazione scritta possa essere utilizzata, oltre che per le **separazioni consensuali**, anche per le **separazioni ed i divorzi giudiziali** (con le precisazioni sopra indicate, per il caso in cui le parti non aderiscano alla trattazione scritta, in ordine alla trattazione in presenza), giacché la partecipazione "*personale*" della parte ben può essere garantire per il tramite della "dichiarazione" come sopra richiesta ed autenticata;

precisato, inoltre, come, in caso di **trasformazione della separazione o del divorzio da giudiziale a consensuale**, le parti potranno ugualmente – ed a maggior ragione – avvalersi della modalità suindicata e, per l'effetto,

- **unitamente alle suindicate dichiarazioni contenenti quanto riportato ai punti che precedono** (raccolte secondo modalità tali da garantirne l'autenticità, ad esempio, autenticata dal difensore e munita di fotocopia fronte/retro del documento di identità del coniuge), dovranno, altresì, inviare, telematicamente
- **l'accordo di separazione o di divorzio sottoscritto da entrambe le parti in causa, nonché dai loro procuratori;**

ritenuto, infine, come nei casi di **mancata costituzione del coniuge convenuto**, qualora il coniuge costituito abbia inoltrato la propria dichiarazione, manifestando la volontà di volersi avvalere della trattazione scritta, lo scrivente Giudicante, fermo restando la modalità di trattazione scritta:

- **si accerterà della mancata partecipazione in udienza del coniuge convenuto**, dandone atto nel provvedimento emesso in seguito alla trattazione telematica e provvedendo in via provvisoria;



- provvederà al rinvio della causa per la trattazione nelle forme ordinarie, ove riscontri la presenza, in udienza, del coniuge non costituito telematicamente;

VISTA la normativa sopra richiamata,

dispone

in alternativa e **subordinatamente alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti in causa**, che l'udienza presidenziale delle separazioni e dei divorzi giudiziali sarà celebrata da questo Giudice secondo le modalità previste dall'*art. 127-ter c.p.c.*, come introdotto dal D.lgs 149/2022 e, pertanto, in forma scritta, con dispensa dei procuratori e delle parti del processo, dalla presenza in udienza;
in tale ipotesi,

onera

I DIFENSORI a depositare nel fascicolo telematico di causa **sino a CINQUE giorni prima dell'udienza** le *note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza*, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato, unitamente alla:

- la **rinuncia** del coniuge alla partecipazione all'udienza;
- la **volontà del coniuge di non conciliarsi (o di conciliarsi)**, raccolta secondo modalità tali da garantirne l'autenticità (ad esempio, autenticata dal difensore e munita di fotocopia fronte/retro del documento di identità);
- **l'essere il coniuge a conoscenza delle norme processuali** che prevedono la partecipazione all'udienza;
- **le conclusioni a cui il coniuge si riporta;**
- **l'eventuale accordo di trasformazione della causa, da giudiziale a consensuale, sottoscritto da entrambe le parti in causa, nonché dai loro procuratori;**

invita

il PM, eventualmente delegato per l'udienza presidenziale, a rassegnare le proprie conclusioni e formulare le proprie richieste, salvo che partecipi personalmente all'udienza presidenziale relativa alle separazioni e divorzi giudiziali, laddove la stessa debba essere trattata eventualmente in presenza, per l'ipotesi ordinaria in cui le parti non richiedano, concordemente, la trattazione in forma telematica;

avverte

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della Cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che il termine sopra assegnato alle parti di giorni **CINQUE** avrà natura **perentoria** e, pertanto, rileverà quale termine ultimo per il deposito delle note telematiche ai sensi e per gli effetti della succitata normativa, nonché per quella, attualmente vigente, in materia di separazioni e divorzi, **per l'ipotesi di mancata comparizione, di entrambe le parti, alla prima udienza presidenziale** (estinzione del processo in prima udienza, senza disporre un ulteriore rinvio del procedimento ex art. 309 c.p.c. o 127-ter c.p.c., come introdotto);
- che, infine,



1. ove anche uno solo dei procuratori non invii la suindicata nota di trattazione scritta in relazione alle separazioni o divorzi **giudiziali** (con annesse dichiarazioni della parte),
2. o venga riscontrata la presenza, in udienza, del coniuge convenuto non costituito, l'udienza sarà trattata nelle forme **ordinarie** e, per l'effetto, in **presenza**, solamente in tale ultimo caso (punto **n. 2**) procedendo, però, al rinvio del procedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione, alle parti, al PM in sede per le proprie eventuali conclusioni, del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "*trattazione scritta*", qualora i procuratori dichiarino di volersi avvalere di tale modalità.

Nocera Inferiore 09/12/2022

Il Giudice delegato alla trattazione
dott. Simone Iannone

